

Per verità ogni qualvolta si pensi che non è già il solo presidente quello che pone gli occhi sulle schede, ma vi sono pure i membri dell'ufficio, un sospetto di questa fatta non potrebbe e non dovrebbe elevarsi che dietro gravi dati di fatto. Nondimeno avverta la Camera che, risultando dallo stesso verbale che quei banchi i quali circondavano il Seggio dell'ufficio definitivo, non separavano gli elettori dal banco che per un solo metro, non può neppure insorgere il sospetto di una di quelle irregolarità che conducono all'annullamento dell'elezione.

Le forme, o signori, stabilite dalla legge debbono essere osservate, perchè le forme sono sempre una garanzia; ma di grazia non le esageriamo e abbandoniamo una volta il costume, contro cui abbiamo pur sempre reclamato, di convertire le leggi in un ammasso di formalità, non di rado gravose e spesso inutili.

L'articolo 81 della legge prescrive infatti soltanto che il tavolo del Seggio sia disposto in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Ora, è egli vero, come risulta dai verbali, che gli elettori avevano facoltà e libertà di girare attorno al tavolo come meglio loro fosse piaciuto? Sì; dunque la forma prescritta dalla legge fu pienamente osservata; anzi lo fu così scrupolosamente, che ognuno di noi converrà che la semplice distanza di un metro non è davvero un ostacolo a guarentirsi contro le frodi.

Questo per ciò che si riferisce al preteso vizio derivante dalla cinta fatta al banco dell'ufficio principale. La Camera poi si sovrerà che una quistione di questa fatta si sollevò a proposito dell'elezione dell'onorevole Ellero nel collegio di Pordenone, e che sopra questa ebbero luogo vivaci discussioni nel seno della Camera.

Ebbene, la Camera che cosa decise? Decise pel convalidamento della elezione, lo che significa che quel vizio non fu giudicato tale da condurre all'annullamento della elezione stessa.

Si addebita l'elezione del collegio di Vizzini di un altro vizio, perchè i presidenti delle sezioni secondarie non firmarono il verbale con cui furono chiuse le operazioni elettorali del collegio di Vizzini.

Ed ancora qui io dico, o signori: noi dobbiamo starcene alla legge. Prescrive la legge elettorale che i presidenti delle sezioni aggiungano la loro firma a quella dei membri dell'ufficio definitivo nel processo verbale riassuntivo? No, o signori; l'articolo 86 della legge elettorale prescrive soltanto che la ricognizione generale si faccia alla presenza dei presidenti di sezione.

L'articolo 95 poi mi sembra che tronchi in radice ogni ragione di dubitare; esso è concepito così:

« I membri dell'ufficio principale stenderanno il verbale della elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno al ministro dell'interno. »

Dunque il verbale deve avere la firma non dei presi-

denti delle sezioni, i quali non si impugna del resto che fossero presenti, ma dei membri dell'ufficio centrale definitivo; dunque la pretesa nullità non sussiste.

Si fa un altro appunto a questa elezione: l'onorevole Greco, con una lealtà della quale io gli do lode, ha riconosciuto che nella sezione di Buccheri furono ammessi a votare otto individui radiati dalle liste elettorali con pronuncia del prefetto di Catania, e che non avevano nei debiti modi provveduto al reintegroamento del loro diritto di elettori: non si fa quindi questione sopra il diritto di questi otto cittadini a votare o no. L'onorevole Greco non fa nemmeno questione sopra la rettitudine del giudizio pronunciato dalla sezione centrale intorno ai quattro voti... (*Rumori d'impazienza*)

PRESIDENTE. Sono pregati di fare silenzio.

BARAZZUOLI... intorno ai quattro voti che in due sezioni erano stati dichiarati nulli, e ammette che il signor Giusino, il quale aveva avuti 251 voti, con questi ne abbia 255. Ciò stabilito, veniamo ora ad esaminare se gli otto voti nulli furono dati bene o male. È indubitato che sette voti dovevano essere tolti al signor Interlandi; poichè nella sezione di Buccheri egli ebbe 54 voti, ed un solo ne ebbe il signor Giusino. L'ottavo voto nullo a chi si deve attribuire?

GRECO LUIGI. Qui sta la questione.

BARAZZUOLI. Appunto. A chi si deve attribuire questo voto?

GRECO LUIGI. Non a chi si deve attribuire, ma a chi si deve togliere?

PRESIDENTE. Non interrompa.

BARAZZUOLI. A chi si deve togliere? Bene.

Ebbene io ritengo, poichè questa è questione di coscienza per la Camera, e si deve decidere secondo il proprio convincimento, che si deve togliere al signor Interlandi.

GRECO LUIGI. E perchè ad Interlandi, e non a Giusino?

BARAZZUOLI. Dirò le ragioni se ha la compiacenza di aspettare. (*Rumori*) Io ho la persuasione che l'ottavo voto fosse dato ad Interlandi per più ragioni.

È un fatto, signori, che questi otto cittadini reclamarono alla Corte d'appello di Palermo insieme e perfino col mezzo dello stesso legale, il che vale a significare una perfetta conformità di propositi e di opinioni tra gli otto individui.

Abbiamo un'altra considerazione (*Vivi segni d'impazienza dalla sinistra*), ed è questa.

In quella sezione, tolti i sette voti che nessuno contesta fossero soppressi legalmente, poichè il Giusino vi ottenne un voto solo, rimangono 48 voti, 47 all'Interlandi, uno al Giusino.

Ora io dico: quando noi dobbiamo fare dei calcoli di probabilità, il voto a chi dev'essere tolto? Si deve trovare fra i 47 voti dati all'Interlandi, oppure nell'unico dato al Giusino? A me sembra che questo voto